

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXLIII  
n. 1

## RELAZIONE

CONCERNENTE L'ANDAMENTO DELL'APPLICAZIONE  
DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE  
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

(Anno 2024)

*(Articolo 3, comma 12, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169)*

*Presentata dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

*Trasmessa alla Presidenza il 4 agosto 2025*

**PAGINA BIANCA**

**Sommario**

PREMESSA.....	2
CAPITOLO 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO E REGOLATORIO .....	3
1.1    Modalità attuative .....	3
1.2    Requisiti di ammissibilità .....	4
1.3    Green conditionalities .....	5
1.4    Disciplina attuativa e controlli d’ottemperanza alle “green conditionalities” .....	5
1.5    Finanziamento del meccanismo .....	6
CAPITOLO 2 – ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CSEA.....	7
2.1    Gestione delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica.....	7
2.2    Verifica dei requisiti e classificazione delle imprese .....	8
2.3    Controlli .....	8
CAPITOLO 3 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO DI COMPETENZA 2024 .....	13
3.1    La raccolta delle dichiarazioni e la predisposizione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024 .....	13
3.2    I controlli svolti sulle dichiarazioni pervenute ai fini della verifica dei requisiti delle imprese per l’anno 2024.....	16
3.3    I controlli concernenti l’adempimento agli obblighi previsti dall’art. 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2024 per l’anno 2024.....	18
3.4    La gestione dei Casi Speciali .....	18
CAPITOLO 4- ANALISI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI.....	19
4.1    La distribuzione territoriale delle imprese energivore per l’anno 2024 .....	19
4.2    La classificazione per settore di attività delle imprese energivore per l’anno 2024.....	22
4.3    La classificazione per classe dimensionale delle imprese energivore per l’anno 2024 .....	26
4.4    Imprese di recente costituzione .....	28
CAPITOLO 5 - LE PARTITE ECONOMICHE 2024 .....	29

**PREMESSA**

Il presente rapporto illustra gli esiti relativi all'applicazione delle misure di agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, previste all'articolo 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 27 novembre 2023 (di seguito "D.L."). Tali misure riformano il meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica e sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Il rapporto è redatto in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto-legge, che prevede l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di trasmettere annualmente una relazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), alle Camere e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA), in merito allo stato di attuazione delle misure introdotte.

Nel seguito del documento sono illustrate, per l'anno di competenza 2024, le principali attività svolte dalla CSEA con riferimento alla gestione delle dichiarazioni presentate per l'accesso al meccanismo agevolativo e alla relativa predisposizione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, alla verifica dei requisiti e alla scelta delle green conditionalities come previsto dalla normativa vigente, e all'analisi dei beneficiari delle agevolazioni.

## CAPITOLO 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO E REGOLATORIO

Con l'articolo 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 27 novembre 2023 (di seguito "D.L."), lo Stato italiano ha recepito la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, concernente la nuova "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (Linee guida CEEAG). In tale contesto, è stato riformato il meccanismo di agevolazione destinato alle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dall'annualità 2024.

L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L., secondo il comma 14 del medesimo articolo, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Con la Comunicazione della Commissione europea C(2023) 9135 FINAL, del 19 dicembre 2023, è stata data esecuzione alla modifica del regime italiano di aiuti di Stato a sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica introdotto dall'articolo 3 del D.L., in quanto la Commissione ha ritenuto le proposte dell'Italia di riforma delle agevolazioni alle imprese energivore compatibili con le Linee guida CEEAG e con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

### 1.1 Modalità attuative

Con l'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Allegato A alla delibera"), ARERA ha definito le modalità attuative della norma, stabilendo le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Tali agevolazioni si concretizzano nell'applicazione di aliquote ridotte e differenziate della componente tariffaria ASOS (elemento A3\*SOS<sup>1</sup>), in funzione della classe di agevolazione e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. Le agevolazioni si articolano nelle tre classi ASOS1, ASOS2 e ASOS3 e sono applicate direttamente dal fornitore di energia elettrica dell'impresa a forte consumo di energia elettrica, sulla base delle aliquote pubblicate da ARERA con le deliberazioni di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico.

---

<sup>1</sup> Onere generale di sistema elettrico, relativo al sostegno delle energie rinnovabili (articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com e s.m.i.).

In alternativa all'applicazione della componente ASOS, le imprese possono scegliere di versare direttamente alla CSEA il contributo minimo relativo al sostegno delle energie rinnovabili, determinato come percentuale del Valore Aggiunto Lordo (VAL), in base alla propria classe di appartenenza, denominata VALRX, suddivisa nelle categorie VALR1, VALR2 e VALR3. In tal caso, la componente ASOS è pari a zero e il contributo minimo dovuto viene corrisposto direttamente alla CSEA dalle imprese interessate, secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'articolo 9 dell'Allegato A alla delibera.

È previsto l'obbligo, per tutte le imprese che presentano domanda di ammissione ai benefici previsti dal D.L., di versare un contributo fisso a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.

Inoltre, in presenza di particolari configurazioni, come gli ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) che includano unità di consumo gestite da imprese a forte consumo di energia elettrica, la CSEA effettua i conguagli direttamente con il titolare del punto di connessione dell'ASSPC, secondo quanto previsto dal TISSPC<sup>2</sup>.

## 1.2 Requisiti di ammissibilità

L'agevolazione definita all'articolo 3, comma 4, del D.L., per ogni anno di competenza n, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso D.L., è riconosciuta alle imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime (ovvero nell'anno n-2, essendo n-1 l'anno di presentazione dell'istanza), hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) operano in uno dei settori a significativo rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2017<sup>3</sup> avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Come per il precedente regime agevolativo ex D.M. 21 dicembre 2017, l'articolo 3, comma 3, del D.L. stabilisce che non accedono alle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei predetti requisiti, si trovino in stato (di difficoltà) ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà».

---

<sup>2</sup> Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), di cui all'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e s.m.i.).

<sup>3</sup> Il D.M. 21 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico reca le «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», valide per il periodo 2018-2023 e poi riformate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 in parola.

### 1.3 Green conditionalities

L'articolo 3, comma 8, del D.L. prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni siano tenute a effettuare la diagnosi energetica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e a adottare almeno una delle misure indicate alle lettere a), b) o c) del medesimo comma (le cosiddette green conditionalities). Tali misure comprendono:

- a) l'attuazione delle raccomandazioni della diagnosi energetica (lettera a);
- b) la riduzione dell'impronta di carbonio legata al consumo di energia elettrica (lettera b);
- c) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (lettera c).

Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che l'ENEA è incaricata di verificare l'effettiva attuazione delle suddette misure, collaborando – anche attraverso lo scambio di informazioni – con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A. o GSE) e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in relazione, rispettivamente, alle misure indicate alle lettere b) e c).

Inoltre, il GSE è responsabile dei controlli relativi alla verifica dei requisiti previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del D.L. per le imprese che richiedano livelli di agevolazione superiori a quelli previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 8, del D.L., l'impresa a forte consumo di energia elettrica è tenuta a restituire l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di inadempimento e potrà accedere a ulteriori benefici esclusivamente dopo aver rimborsato quanto dovuto.

### 1.4 Disciplina attuativa e controlli d'ottemperanza alle “green conditionalities”

Il decreto del MASE 10 luglio 2024, n. 256, disciplina le modalità e i criteri per il rispetto delle condizioni e per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 5, 6 e 8, del D.L. da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il provvedimento definisce inoltre le modalità di svolgimento delle attività di controllo da parte di ENEA, GSE e ISPRA, nonché i presupposti per l'eventuale revoca, totale o parziale, delle agevolazioni, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 del medesimo D.L.

ARERA ha dato attuazione a tali disposizioni aggiornando l'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i, specificando le modalità operative e le tempistiche con cui CSEA trasmette a ENEA, GSE e ISPRA l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun anno di agevolazione. Tale elenco include le informazioni necessarie per consentire ai tre Enti di effettuare i controlli di competenza previsti dal decreto 10 luglio 2024, relativi alla diagnosi energetica, all'osservanza delle green conditionalities e all'eventuale accesso a livelli di agevolazione maggiori.

In caso di accertato inadempimento agli obblighi sanciti dal decreto del MASE, a seguito dei controlli svolti da ENEA, GSE e ISPRA, ENEA è tenuta a comunicare a CSEA l'elenco delle imprese risultate non conformi e il relativo periodo di mancato adempimento.

Qualora venga disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione, ENEA trasmette a CSEA l'elenco delle imprese interessate, il periodo di inadempimento e/o l'importo da restituire, unitamente alle informazioni necessarie per il ricalcolo dell'agevolazione da recuperare, secondo le specifiche previste all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 10 luglio 2024, n. 256.

#### **1.5 Finanziamento del meccanismo**

Il meccanismo di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia elettrica è finanziato attraverso il “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate” (Conto ASOS). Allo stesso modo, i costi sostenuti da ENEA, GSE e ISPRA, per l'esecuzione delle attività di controllo previste dal decreto 10 luglio 2024, n. 256, sono coperti mediante i proventi del contributo in quota fissa versato dalle imprese a forte consumo di energia elettrica alla CSEA a titolo di copertura delle spese di gestione.

## CAPITOLO 2 – ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CSEA

La CSEA è l'ente incaricato della gestione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che rientrano nell'ambito del provvedimento regolatorio di attuazione del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 27 novembre 2023. Le attività che CSEA è chiamata a svolgere sono articolate e riguardano principalmente la gestione delle dichiarazioni rese dalle imprese per la partecipazione al meccanismo agevolativo, la verifica dei requisiti di accesso, l'assegnazione delle classi di agevolazione e la gestione di eventuali controlli successivi, oltre che la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito “imprese energivore”).

### 2.1 Gestione delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Una delle principali attività in capo a CSEA riguarda la gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica. In questo ambito, CSEA, in collaborazione con l'ARERA, ha realizzato un “portale informatico” attraverso il quale recepisce tutte le istanze e le informazioni necessarie per gestire il meccanismo, a partire dal censimento degli aventi diritto fino alla riscossione dell'agevolazione per le imprese energivore in classe VALRX, oltre che le erogazioni derivanti da rettifiche delle istanze, controlli e regolazione dei conguagli. CSEA, inoltre, ha il compito di manutenere ed aggiornare, anche a valle di eventuali modifiche regolatorie, il sopracitato “portale informatico”.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera, CSEA deve predisporre il portale e comunicare con le imprese tramite circolari operative che descrivano le modalità di invio delle informazioni e le modalità di compilazione della documentazione. Inoltre, la CSEA è tenuta a pubblicare periodicamente gli elenchi delle imprese, aggiornandoli mensilmente per riflettere eventuali modifiche nei consumi o nelle caratteristiche aziendali. In base all'articolo 3, comma 12, e all'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla delibera, gli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, per ciascun anno di competenza, vengono pubblicati, per la sessione ordinaria, entro il 18 dicembre dell'anno precedente sul sito internet della CSEA e comunicati al SII (Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A.) con l'indicazione delle classi di agevolazione. Di tali elenchi la CSEA, in esito ai controlli di rito, pubblica sul proprio portale, entro il 18 di ogni mese, un aggiornamento mensile<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.12, la CSEA trasmette al SII gli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno n, con l'indicazione della partita IVA e del codice fiscale dell'impresa, della classe di agevolazione di cui al comma 2.3 e della data di inizio validità della medesima agevolazione.

Entro il giorno 18 di ogni mese successivo all'invio di cui al comma 11.1, la CSEA trasmette al SII l'eventuale aggiornamento degli elenchi di cui al medesimo comma 11.1, nonché eventuali aggiornamenti degli elenchi di anni precedenti dovuti a controlli e rettifiche.

La sessione ordinaria si apre ogni anno entro il 1° ottobre, mentre la sessione suppletiva, per coloro che non sono riusciti ad inviare i dati nella fase ordinaria, viene aperta entro il 1° marzo dell'anno successivo.

## 2.2 Verifica dei requisiti e classificazione delle imprese

Un'altra fondamentale attività che CSEA è chiamata a svolgere è la verifica dei requisiti di ammissibilità delle imprese. Secondo l'articolo 3, comma 1, del D.L., infatti, le imprese devono dichiarare i consumi di energia elettrica, che devono essere superiori a 1 GWh/anno, e l'appartenenza ai settori energeticamente più intensivi, come previsto dalle caratteristiche del proprio settore produttivo (riferimento all'Allegato 1 delle Linee Guida CEEAG oppure all'inclusione negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2022 o per l'anno 2023 secondo gli Allegati 3 e 5 delle Linee Guida CE del D.M. 21 dicembre 2017).

Ai fini dell'applicazione del meccanismo, la CSEA svolge, altresì, un'attività di supporto tecnico alle imprese mediante PEC, assistenza telefonica (anche attraverso un contact center dedicato), redazione e pubblicazione di FAQ, circolari e specifici manuali operativi.

## 2.3 Controlli

La principale attività di tipo istruttorio che CSEA effettua sulle dichiarazioni presentate dalle imprese a forte consumo di energia elettrica consta dei seguenti controlli, anche finalizzati all'assegnazione alle imprese delle classi di agevolazione, così come previsti dall'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i.:

- **di legittimità** sulla conformità delle dichiarazioni alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di autocertificazione;
- **di coerenza dei dati dichiarati** nell'anno di competenza per ciascuna annualità del periodo di riferimento con i valori inseriti nelle dichiarazioni precedenti per le medesime annualità o nelle dichiarazioni d'accesso al meccanismo agevolativo previsto per le imprese a forte consumo di gas naturale;
- **di coerenza dei dati di consumo dichiarati**, verificando che i valori di energia elettrica consumata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dall'impresa distributrice di riferimento.

Nei casi in cui sono riscontrate irregolarità o incoerenze, CSEA associa d'ufficio per l'anno n una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:

- sono state incluse nell'elenco dell'anno n-1 con una classe di agevolazione provvisoria: a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata per l'anno n la classe provvisoria di agevolazione già assegnata per l'anno n-1;

- sono state incluse nell'elenco dell'anno n-1 con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all'assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l'anno n: a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l'anno n la classe definitiva dell'anno n-1.

All'esito di detti controlli, la CSEA provvede all'assegnazione della classe di agevolazione definitiva e ai relativi conguagli della contribuzione dovuta.

Oltre a tali controlli la CSEA svolge le ulteriori attività di seguito riportate:

- **gestione “casi speciali”:** procedimento istruttorio volto a verificare l'ammissibilità al beneficio agevolativo di imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno effettuato operazioni societarie, tenendo conto delle sentenze TAR Lombardia n. 1925 del 2019 (caso Cambi Luigi), n. 1605 del 2020 (caso Paperdì) e n. 2072 del 2020 (caso Aldino) rese in materia;
- **controlli a campione:** finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni medesime, tramite l'incrocio dei dati autocertificati con quelli dichiarati alle altre amministrazioni certificanti (es. Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, etc.). All'esito di tali controlli, si possono originare:
  - i. la rettifica di dati dichiarati in precedenza e relativa variazione della contribuzione dovuta;
  - ii. l'esclusione dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica in quanto, a seguito di approfondimenti istruttori, le imprese sono risultate non in possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni ex decreti ministeriali o ex lege;
- **verifiche delle imprese di recente costituzione:** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla delibera, al riconoscimento delle agevolazioni possono accedere le imprese costituite da meno di un anno. Si tratta di imprese che possono iscriversi esclusivamente al portale messo a disposizione da CSEA nell'anno n-1 per l'anno di competenza n e che, quindi, non possono accedere alle agevolazioni riconosciute per l'anno (n-1) in corso al momento della dichiarazione. Pertanto, la CSEA provvede al riconoscimento ex post per l'anno n-1 alle “imprese costituite da meno di un anno” che hanno presentato istanza per l'anno n;
- **determinazione ed erogazione di partite di conguaglio al titolare del punto di connessione dell'ASSPC:** secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del TISSPC, il titolare del punto di connessione dell'ASSPC è tenuto a dichiararsi alla CSEA affinché quest'ultima possa effettuare il conguaglio tra quanto effettivamente versato all'impresa distributrice competente e quanto avrebbe dovuto versare applicando i criteri previsti dalla regolazione ARERA;

- **esazione della contribuzione in acconto in relazione alle classi di agevolazione VALRX:** ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla delibera, per le imprese energivore che hanno richiesto alla CSEA il pagamento diretto del contributo minimo dovuto per il sostegno delle energie rinnovabili, la CSEA, entro il 31 maggio di ogni anno di agevolazione, determina tale ammontare in termini di percentuale del VAL e lo ripartisce in due rate di uguale importo<sup>5</sup>, con termini per il versamento fissati al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno n di agevolazione.  
In caso di mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate di contribuzione in acconto, entro i termini stabiliti dalla contestazione della CSEA, l'impresa decade dall'elenco delle imprese energivore dell'anno n e deve restituire le agevolazioni eventualmente già godute;
- **determinazione della contribuzione a consuntivo e del relativo conguaglio:** il medesimo articolo 9 dell'Allegato A alla delibera prescrive che, entro il 31 maggio dell'anno n+1, la CSEA determina, per tutte le imprese energivore, il valore definitivo della contribuzione dell'anno n, tenuto conto della soglia minima di contribuzione di cui all'articolo 3, comma 7, del D.L. (il contributo non può essere inferiore al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica).  
In aggiunta, per le imprese energivore in classe VALRX, la CSEA determina il valore definitivo della contribuzione anche in relazione all'importo versato in acconto dall'impresa e verificando l'opzione più vantaggiosa dei livelli minimi di contribuzione tra le classi di agevolazione VALRX e ASOSX.  
I relativi conguagli sono regolati entro il 30 giugno dell'anno n+1;
- **esazione del contributo in quota fissa delle spese di gestione di CSEA:** poiché il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento delle imprese in elenco energivori, e non è in alcun caso rimborcabile (articolo 10 dell'Allegato A alla delibera), in caso di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, anche dopo la ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione;
- **rendicontazione del contributo in quota fissa delle spese di gestione di CSEA:** ai fini della determinazione del contributo, come stabilito dall'articolo 10 dell'Allegato A alla delibera, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette all'ARERA una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese energivore di competenza dell'anno successivo nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri;

---

<sup>5</sup> Per l'annualità 2024 la prima rata è pari al 40% e la seconda è pari al 60% del contributo dovuto.

- **revoca totale o parziale dell'agevolazione a seguito dell'inadempimento degli obblighi ex decreto 10 luglio 2024, n. 256, accertati da ENEA, GSE ed ISPRA:** in base all'articolo 14 dell'Allegato A alla delibera, a seguito della comunicazione degli esiti dei controlli, CSEA, in caso di inadempimento e per ciascun anno n, esclude l'impresa dall'elenco energivori (revoca totale) oppure comunica all'impresa l'importo da rimborsare (revoca parziale). In caso di revoca parziale, il mancato pagamento al termine assegnato di 45 giorni, o il pagamento del rimborso in misura non conforme, e la mancata regolarizzazione entro il termine della contestazione di CSEA, comporta la decadenza dall'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e il recupero delle agevolazioni eventualmente già godute;
- **rimborso dei costi sostenuti da ENEA, GSE e ISPRA per lo svolgimento dei controlli ex decreto 10 luglio 2024, n. 256:** ai sensi della determinazione DSME n. 1/2025 di ARERA, CSEA effettua il rimborso dei costi sostenuti da ENEA, GSE e ISPRA per lo svolgimento di detti controlli entro la fine del mese successivo a quello in cui sono trasmesse a CSEA le rendicontazioni dei costi sopportati da ogni singolo Ente;
- **determinazione dell'agevolazione percepita da ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica e registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA):** per garantire la tracciabilità degli importi e la vigilanza della normativa comunitaria (articolo 3, comma 12, del D.L.);
- **relazione sullo stato di attuazione della misura agevolativa per le imprese a forte consumo di energia elettrica:** elaborazione e trasmissione di una relazione annuale diretta al MASE, all'ARERA e alle Camere (articolo 3, comma 12, del D.L.).

Gli esiti della complessa attività di gestione del meccanismo agevolativo svolta dalla CSEA sono condivisi costantemente con l'ARERA, al fine di dare evidenza agli aspetti che richiedono uno specifico intervento regolatorio, nonché con il MASE per la corretta attuazione del quadro normativo di riferimento della misura in esame.

CSEA, infatti, oltre alle attività proprie della gestione tecnico-economica del meccanismo, attraverso il contatto diretto con i potenziali beneficiari (oltre 5.000 soggetti all'anno) e con le loro associazioni di categoria, registra, analizza e approfondisce le situazioni meritevoli di attenzione e condivide le possibili soluzioni operative con l'ARERA, al fine di ottimizzare l'intero processo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Una volta chiuso l'accesso al sistema ed elaborate le informazioni in esso dichiarate da ciascuna impresa, CSEA fornisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le informazioni da ognuna di esse dichiarate all'Acquirente Unico S.p.A. (SII – Sistema Informativo Integrato) per le attività di propria pertinenza.

La CSEA, quindi, con la sua azione, si pone come punto di riferimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica, supportandole nel miglioramento dell'efficienza energetica e nella riduzione dei costi energetici, in conformità con gli obiettivi previsti dalla normativa unionale e nazionale.

### CAPITOLO 3 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO DI COMPETENZA 2024

Il presente capitolo fornisce una analisi dettagliata delle istanze raccolte per l'accesso al meccanismo agevolativo per l'annualità 2024 al fine di rilevare dati significativi riguardanti il numero delle imprese richiedenti, la correttezza delle informazioni dichiarate, l'adeguatezza della documentazione presentata e l'ottemperanza alle disposizioni normative.

#### **3.1 La raccolta delle dichiarazioni e la predisposizione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2024**

La CSEA ha reso disponibile, dal 01 dicembre 2023 e fino al 22 dicembre 2023, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni (di seguito: portale <https://energivori.csea.it/Energivori/>) ai fini dell'inserimento dei dati per la formazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell'anno di competenza 2024<sup>6</sup> (sessione ordinaria).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla delibera<sup>7</sup>, la CSEA ha pubblicato, in data 18 gennaio 2024, sul proprio sito internet e comunicato per la prima volta al SII l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno presentato le dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L., per l'anno di competenza 2024.

La CSEA ha poi reso disponibile, dal 05 agosto 2024 e fino al 10 settembre 2024, il portale in sessione suppletiva per assicurare comunque alle imprese, che non sono riuscite ad inviare i dati nella fase ordinaria, la partecipazione al meccanismo agevolativo per l'anno 2024.<sup>8</sup>

Le imprese che hanno partecipato al meccanismo agevolativo per l'anno di competenza 2024, quindi, sono complessivamente pari a **5.325**. Di seguito si riporta il dettaglio aggiornato al 18 maggio 2025, con l'indicazione delle dichiarazioni inviate e presenti nell'elenco, nonché di quelle escluse.

---

<sup>6</sup> Tempistiche stabilite in accordo con ARERA e per la sola competenza 2024, nelle more dell'adozione della deliberazione 619/29023/R/eel.

<sup>7</sup> Tempistica derogata, per la sola competenza 2024, rispetto a quella usuale del 18 dicembre di ogni anno.

<sup>8</sup> Tempistiche definite da ARERA con la deliberazione 343/2024/R/eel e per la sola competenza 2024, a valle dell'adozione del decreto del MASE 10 luglio 2024, n. 256, in merito all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 131/2023 per le misure di efficienza energetica e di impatto ambientale.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025					
Anno	Istanze inviate (nr)	Istanze scartate (nr) <sup>9</sup>	Istanze decadute (nr) <sup>10</sup>	Istanze sospese (nr) <sup>11</sup>	Istanze non scartate, decadute o sospese (nr)
2024	5.325	25	13	0	5.287
<b>TOT</b>	<b>5.325</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>5.287</b>

**Tabella 1:** Imprese istanti per l'anno 2024

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.L., e del decreto 10 luglio 2024, n. 256, le imprese istanti sono tenute a rispettare specifici obblighi energetici e ambientali e le loro scelte riflettono l'impegno nell'attuazione di misure volte al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dell'impatto ambientale. In particolare, è previsto l'obbligo di:

1. effettuare una diagnosi energetica, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, oppure adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 (articolo 3, comma 9, del D.L.);
2. adottare **una** delle seguenti misure migliorative (green conditionalities):

Lettera	Misura obbligatoria	Descrizione sintetica
a)	Attuazione delle raccomandazioni della diagnosi energetica	Interventi tecnici o gestionali suggeriti dalla diagnosi per migliorare l'efficienza energetica
b)	Riduzione dell'impronta di carbonio legata al consumo di energia elettrica	Adozione di fonti rinnovabili, acquisto di energia verde o ottimizzazione dei consumi elettrici
c)	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	Misure strutturali o tecnologiche per limitare le emissioni dirette e indirette di CO <sub>2</sub> o altri gas climalteranti

Di seguito si riportano le opzioni selezionate dalle imprese in merito all'adempimento delle misure per l'uso efficiente dell'energia di cui al precedente punto 1.

<sup>9</sup> Imprese per cui, a seguito di verifiche effettuate da CSEA o di controlli effettuati da ENEA, anche in collaborazione con GSE ed ISPRA, oppure su richiesta esplicita dell'impresa stessa, è stato necessario scartare la dichiarazione.

<sup>10</sup> Imprese che non hanno ottemperato ad almeno uno dei seguenti adempimenti:

- invio della rettifica della dichiarazione entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i.;
- pagamento della contribuzione prevista per imprese in classe VALR.x ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i.;
- pagamento del contributo relativo alla copertura dei costi amministrativi di CSEA ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i.

<sup>11</sup> Imprese sospese dall'elenco per pendenze debitorie con CSEA o perché non risulta il pagamento del contributo relativo alla copertura dei costi amministrativi di CSEA e i termini non sono ancora scaduti o per altri motivi specifici.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025			
Adotta un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/104	È titolare di diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA	Imprese che hanno assunto l'impegno alla redazione della diagnosi energetica e/o ISO 50001	Imprese istanti e non scartate decadute o sospese (nr)
NO	NO	SI	<b>249</b>
	SI	NO	<b>4.716</b>
SI	NO	NO	<b>221</b>
	SI	NO	<b>101</b>
		<b>TOT</b>	<b>5.287</b>

**Tabella 2:** Scelta dell'impresa per l'anno 2024 in merito alla modalità di adozione di misure per l'uso efficiente dell'energia ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 131/2023

Per l'anno di competenza 2024, con riferimento ai dati rilevati a maggio 2025, emerge che 4.716 imprese – ovvero la maggior parte dei soggetti censiti – hanno dichiarato di essere titolari di una diagnosi energetica, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente; 221 imprese hanno dichiarato di adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001; mentre 101 imprese risultano in possesso di entrambi i requisiti: diagnosi energetica e sistema ISO 50001. Le restanti 249 imprese hanno assunto l'impegno alla redazione della diagnosi energetica e/o del sistema ISO 50001 entro dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 10 luglio 2024, n. 256, trattandosi di soggetti non precedentemente obbligati e/o di imprese di nuova costituzione.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle scelte effettuate dalle imprese in relazione all'obbligo delle green conditionalities di cui al precedente punto 2.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025	
Obbligo previsto all'art. 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 131/2023	Imprese istanti e non scartate, decadute o sospese (nr)
Attuazione delle raccomandazioni della diagnosi energetica (comma 3.8 lettera a) del decreto-legge 131/2023)	1.061
Riduzione dell'impronta di carbonio legata al consumo di energia elettrica (comma 3.8 lettera b) del decreto-legge 131/2023)	4.156
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 3.8 lettera a) del decreto-legge 131/2023)	23
Imprese che non hanno effettuato alcuna scelta	47
<b>TOT</b>	<b>5.287</b>

**Tabella 3:** Scelta dell'impresa per l'anno 2024 in merito all'obbligo previsto all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 131/2023

Dall'analisi delle scelte effettuate dalle imprese in relazione all'obbligo delle green conditionalities, emerge che la maggior parte di esse ha optato per la riduzione dell'impronta di carbonio legata al consumo di energia elettrica. Segue, in ordine decrescente, la scelta per l'attuazione delle raccomandazioni della diagnosi energetica, mentre in ultima posizione si colloca la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, 47 imprese non hanno comunicato alcuna scelta: ai sensi dell'articolo 15, commi 13 e 14, dell'Allegato A alla delibera, la CSEA ha richiesto a tali imprese l'indicazione della scelta delle green conditionalities 2024 in sede di dichiarazione per la partecipazione al meccanismo agevolativo 2025, oppure – in caso di mancata partecipazione all'annualità 2025 – mediante rettifica della dichiarazione 2024 entro il 31 dicembre 2024.

Le 47 imprese inadempienti risultano non aver presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2025 né aver effettuato la rettifica della dichiarazione dell'anno 2024, nonostante siano state contattate da CSEA.

### **3.2 I controlli svolti sulle dichiarazioni pervenute ai fini della verifica dei requisiti delle imprese per l'anno 2024**

La CSEA ha effettuato su tutte le istanze pervenute controlli di coerenza sui dati dichiarati per l'anno 2024 con i medesimi dati comunicati in dichiarazioni precedenti, nonché le verifiche previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i.

Per l'anno di competenza 2024, la CSEA, inizialmente, ha riscontrato incoerenze su un totale di 1.928 dichiarazioni, per le quali sono stati avviati gli opportuni approfondimenti istruttori con i soggetti interessati. Le principali tipologie di incoerenze riscontrate sono:

MACROCATEGORIA	TIPI DI INCOERENZA
Incoerenze formali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Errori formali e/o documentazione non coerente</li> </ul>
Incoerenza tra i dati della dichiarazione dell'anno di competenza e i dati delle dichiarazioni precedenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Non coerente con dichiarazioni presentate su gasatori<sup>12</sup></li> <li>– Fatturato dichiarato nella dichiarazione dell'anno di competenza non coerente con una o più dichiarazioni precedenti</li> <li>– VAL dichiarato nella dichiarazione dell'anno di competenza non coerente con dichiarazioni precedenti</li> <li>– Codice ATECO dichiarato nella dichiarazione dell'anno di competenza non coerente con dichiarazioni precedenti</li> </ul>
Incoerenza tra i dati della dichiarazione dell'anno di competenza e i dati dei distributori	<ul style="list-style-type: none"> <li>– POD non rilevato dal distributore</li> <li>– Livello di tensione del POD discordante</li> <li>– Consumi di energia elettrica discordanti</li> </ul>

<sup>12</sup> Imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 e della deliberazione 541/2022/R/gas e s.m.i. (Allegato A).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del D.M. 21 dicembre 2021, n. 541, è prevista la cumulabilità delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale con quelle relative al consumo di energia elettrica.

Si riporta di seguito la percentuale di distribuzione delle incoerenze tra le diverse macrocategorie per l'annualità di competenza 2024:

1. 18% di errori formali;
2. 68% di incoerenze tra i dati della dichiarazione dell'anno di competenza e i medesimi dati presenti in altre dichiarazioni;
3. 12% di incoerenze tra i dati della dichiarazione dell'anno di competenza e i dati dei distributori;
4. 2% entrambe le tipologie di incoerenza di cui ai precedenti punti 2 e 3.

L'attività istruttoria è volta a superare le incoerenze tramite una rettifica della dichiarazione contenente i dati errati, con il coinvolgimento dei distributori ove necessario.

Per le imprese la cui dichiarazione risulta ancora in fase istruttoria, non è stata attribuita alcuna classe di agevolazione provvisoria, essendo stata provvisoriamente posta pari a zero l'agevolazione 2024 ai sensi dell'articolo 15, comma 11, dell'Allegato A alla delibera.

Entro il giorno 18 di ogni mese successivo al primo invio dell'elenco delle imprese energivore, la CSEA trasmette al SII gli aggiornamenti che recepiscono variazioni ed integrazioni dell'elenco 2024 derivanti dagli esiti delle istruttorie in corso.

Al 18 maggio 2025 risulta aperto quasi il 2% delle istruttorie rispetto a quelle inizialmente riscontrate.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025		
Imprese istanti e non scartate, decadute o sospese anno 2024 (nr)		
Tipo Elenco	Imprese con classe di agevolazione assegnata (nr)	Imprese ancora in classe provvisoria "0" (nr) <sup>13</sup>
Definitivo	5.253	
Provvisorio		34
<b>TOT</b>	<b>5.253</b>	<b>34</b>

**Tabella 4:** Elenco anno 2024 suddiviso per classi di agevolazione definitive e provvisorie

Al 18 maggio 2025, per l'anno di competenza 2024, su un totale di 5.325 imprese istanti risultano:

- 25 imprese scartate dall'elenco;
- 13 imprese decadute dall'elenco.

Delle **5.287** imprese in elenco, 5.253 risultano aver superato i controlli e, quindi, avere classe di agevolazione definitiva, e 34 risultano in fase istruttoria (classe provvisoria "0"). Di queste:

- 25 imprese hanno presentato una dichiarazione che evidenzia incoerenze con dichiarazioni precedenti e/o con i dati comunicati dai distributori;
- 7 imprese devono integrare la dichiarazione per problemi formali;

<sup>13</sup> Classe 0: clienti non energivori e che, quindi, non godono di alcuna agevolazione sul costo dell'energia.

- 2 imprese hanno avviato la fase di rettifica della dichiarazione o hanno completato la rettifica e sono in fase di controllo.

### **3.3 I controlli concernenti l'adempimento agli obblighi previsti dall'art. 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2024 per l'anno 2024**

Secondo quanto previsto dal decreto del MASE 10 luglio 2024, n. 256, e dall'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i., entro il 30 giugno 2025 la CSEA, unitamente al MASE e all'ARERA, ha ricevuto da ENEA il rapporto redatto in collaborazione con ISPRA e GSE attestante gli esiti delle verifiche d'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del D.L. e recepiti dal succitato D.M.

CSEA, quindi, ha avviato la fase conclusiva del procedimento amministrativo in materia, il quale risulta attualmente in corso.

### **3.4 La gestione dei Casi Speciali**

Nelle diverse annualità di competenza una particolare attenzione viene posta nel caso di operazioni societarie intercorse nel periodo di riferimento di ciascun anno di competenza.<sup>14</sup>

Ciò che rileva ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, infatti, è la partita IVA. Ne discende che in caso di operazioni societarie a seguito delle quali è istituito un nuovo soggetto giuridico diverso rispetto all'azienda iniziale, tale nuovo soggetto non può inserire i dati di consumo dell'azienda iniziale per il periodo antecedente l'operazione societaria (a meno di verificarne la continuità aziendale).

Alla luce delle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, l'ARERA e la CSEA hanno predisposto e condiviso una procedura operativa finalizzata a verificare le eventuali istanze presentate dalle imprese interessate da operazioni societarie.

In particolare, l'obiettivo è di verificare l'ammissibilità al beneficio agevolativo di imprese energivore che hanno effettuato operazioni societarie sulla scorta dei principi espressi nelle sentenze TAR Lombardia n. 1925 del 2019 (caso Cambi Luigi), n. 1605 del 2020 (caso Paperdi), n. 2072 del 2020 (caso Aldino).

Le imprese attualmente interessate da tale istruttoria sono 9, di cui:

- per 3 di esse l'istruttoria si è conclusa con esito positivo e, pertanto, sono state ammesse al beneficio;
- per 6 di esse l'istruttoria è ancora in corso.

---

<sup>14</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i., per ciascun anno di competenza "N", il periodo di riferimento del VAL è il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione, per le quali il periodo di riferimento è l'anno "N-1".

#### CAPITOLO 4- ANALISI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DELLE AGEVOLAZIONI


Il presente capitolo espone l'analisi delle imprese che, sulla base dell'elenco pubblicato in data 18 maggio 2025, risultano beneficiarie delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica in riferimento all'annualità di competenza 2024 (ovvero con classe di agevolazione assegnata), con lo scopo di rilevare dati significativi riguardanti la distribuzione territoriale, settoriale e dimensionale delle imprese beneficiarie.

##### **4.1 La distribuzione territoriale delle imprese energivore per l'anno 2024**

Di seguito si riportano le imprese che, per l'anno di competenza 2024, hanno partecipato al meccanismo agevolativo, risultanti con classe di agevolazione assegnata e che, quindi, non risultano scartate, decadute o sospese, suddivise per regione:

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025	
REGIONE	Anno 2024
	Imprese con classe di agevolazione assegnata (nr)
ABRUZZO	103
BASILICATA	16
CALABRIA	21
CAMPANIA	194
EMILIA ROMAGNA	575
FRIULI VENEZIA GIULIA	143
LAZIO	144
LIGURIA	41
LOMBARDIA	1.864
MARCHE	168
MOLISE	12
PIEMONTE	510
PUGLIA	114
SARDEGNA	36
SICILIA	88
TOSCANA	318
TRENTINO ALTO ADIGE	79
UMBRIA	75
VALLE D'AOSTA	3
VENETO	749
<b>TOT</b>	<b>5.253</b>

**Tabella 5:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per regione




**Figura 1:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per regione

Le medesime imprese sono state altresì suddivise per area geografica (Nord, Centro e Sud e Isole):

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025		
AREA	Anno 2024	
	Imprese con classe di agevolazione assegnata (nr)	% sul totale delle imprese con classe di agevolazione assegnata
NORD	3.964	75,46%
CENTRO	820	15,61%
SUD E ISOLE	469	8,93%
<b>TOT</b>	<b>5.253</b>	<b>100%</b>

**Tabella 6:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per area geografica



**Figura 2:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per area geografica

Come evidenziato nel grafico, la maggiore concentrazione di imprese energivore si registra nel Nord Italia, seguita dal Centro e, infine, dal Sud e Isole.

Tale distribuzione conferma una correlazione tra l'intensità del tessuto industriale e il ricorso al meccanismo agevolativo, evidenziando come le aree con maggiore presenza manifatturiera – in particolare il Nord – mostrino una più elevata incidenza di imprese ad alto consumo energetico.

#### **4.2 La classificazione per settore di attività delle imprese energivore per l’anno 2024**

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L., a decorrere dal 1° gennaio 2024 e in conformità con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- **operano in uno dei settori a significativo rischio di rilocalizzazione**, elencati nell’**Allegato 1** alla Comunicazione sopra citata (**Box 1**);
- **operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione**, anch’essi riportati nell’**Allegato 1 (Box 2)**;
- pur non rientrando nei settori sopra indicati, hanno beneficiato delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 (recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»), nell’anno 2022 o 2023, avendo rispettato i requisiti normativi allora vigenti (c.d. clausola di **grandfathering**).

Nella tabella seguente, le imprese sono quindi suddivise in funzione dell’appartenenza al Box 1 o Box 2, oppure della loro inclusione nella clausola di grandfathering, oltre che per classe di agevolazione (ASOSX e VALRX), sulla base delle evidenze disponibili e dell’elenco pubblicato il 18 maggio 2025, riferito all’annualità 2024 e alle sole imprese con classe di agevolazione diversa da zero.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025						
Settori a rischio di rilocalizzazione	Classe ASOSX		Classe VALRX		TOTALI	
	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica <sup>15</sup> (GWh)	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)
Box 1	3.208	41.213,74	604	28.391,00	3.812	69.604,95
Box 2	888	8.326,28	110	1.013,66	998	9.339,94
Grandfathering	347	2.144,49	96	756,85	443	2.901,33
<b>TOTALE</b>	<b>4.443</b>	<b>51.684,50</b>	<b>810</b>	<b>30.161,72</b>	<b>5.253</b>	<b>81.846,23</b>


**Tabella 7:** Imprese istanti per l’anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per box di appartenenza

<sup>15</sup> Per consumo complessivo di energia elettrica si intende il totale dell’energia elettrica prelevata, nell’anno n-2 rispetto all’anno n di agevolazione, tramite i punti di prelievo (POD) intestati alla partita IVA della singola impresa.


L'analisi dei dati aggiornati al 18 maggio 2025 evidenzia come la maggior parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni energetiche rientri nel Box 1, ovvero nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione. Queste imprese rappresentano circa il 72,57% del totale, con un consumo complessivo di energia elettrica che supera i 69.600 GWh. Tale dato sottolinea non solo la predominanza numerica di questo gruppo, ma anche la sua rilevanza in termini di consumo energetico, che costituisce l'85% del totale consumi delle imprese agevolate. Il Box 2 e il gruppo grandfathering, più contenuti in termini di numero di imprese, mostrano anche consumi significativamente inferiori rispetto al Box 1.

E infatti, le imprese del Box 2, che rappresentano circa il 19% del totale, consumano poco meno di 9.340 GWh, mentre quelle incluse nella clausola di grandfathering, che rappresentano meno del 9% del totale, hanno consumi complessivi pari a circa 2.900 GWh. Questo conferma come i settori ad alto rischio di rilocalizzazione siano anche quelli con la maggiore intensità energetica, giustificando l'attenzione particolare riservata a queste imprese nell'ambito delle agevolazioni.

Infine, si osserva che poco più del 15% delle imprese totali ha scelto l'opzione di versare la contribuzione della componente ASOS direttamente a CSEA (classe VALRX), sebbene i loro consumi complessivi siano significativi (circa il 37% del totale): ciò è indicativo di come tale scelta dipenda dall'azzeramento della componente ASOS in fattura, con conseguente risparmio finanziario immediato sui costi delle forniture energetiche, soprattutto per le imprese in Box 1 maggiormente alto-consumanti.



**Figura 3:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per box di appartenenza



**Figura 4:** Consumi delle imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per box di appartenenza

Nel complesso, il consumo totale di energia elettrica dichiarato dalle imprese beneficiarie ammonta a circa 81.850 GWh per l'annualità di competenza 2024. Questo valore rappresenta un indicatore fondamentale per la pianificazione delle politiche di sostegno e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate nel settore dell'energia.

La tabella seguente mostra la ripartizione delle stesse imprese beneficiarie delle agevolazioni per l'anno 2024 classificate, questa volta, in base al codice ATECO del proprio settore di attività. Per ciascun settore, sono indicati il numero di imprese e il consumo complessivo di energia elettrica (espresso in GWh), distinti per classe di agevolazione ASOSX e VALRX, oltre al totale complessivo.

Codice ATECO	SETTORE DI ATTIVITÀ	Classe ASOSx		Classe VALRx		TOTALI	
		N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)
05	Estrazione Di Carbone (Esclusa Torba)	1	6,78	0	0,00	1	6,78
06	Estrazione Di Petrolio Greggio E Di Gas Naturale	0	0,00	1	3,61	1	3,61
08	Altre Attività Di Estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere	51	179,57	8	55,54	59	235,11
10	Industrie Alimentari	770	7439,20	111	771,57	881	8.210,76
11	Industria Delle Bevande	53	698,25	19	145,41	72	843,66
13	Industrie Tessili	338	1611,34	40	439,90	378	2.051,24
14	Confezione Di Articoli Di Abbigliamento; Confezione Di Articoli In Pelle E Pelliccia	21	137,34	2	18,23	23	155,57
15	Fabbricazione Di Articoli In Pelle E Simili	75	216,26	5	26,26	80	242,52
16	Industria Del Legno E Dei Prodotti In Legno E Sughero (Esclusi I Mobili); Fabblicazione Di Articoli In Paglia E Materiali Da Intreccio	77	312,12	24	1000,95	101	1.313,07
17	Fabbricazione Di Carta E Di Prodotti Di Carta	147	5777,58	27	822,69	174	6.600,27
18	Stampa E Riproduzione Di Supporti Registrati	1	6,51	0	0,00	1	6,51
19	Fabbricazione Di Coke E Prodotti Derivanti Dalla Raffinazione Del Petrolio	18	2776,72	1	1331,09	19	4.107,81
20	Fabbricazione Di Prodotti Chimici	233	5468,63	70	5093,27	303	10.561,90
21	Fabbricazione Di Prodotti Farmaceutici Di Base E Di Preparati Farmaceutici	50	1040,92	3	100,90	53	1.141,82
22	Fabbricazione Di Articoli In Gomma E Materie Plastiche	964	5624,27	223	2158,61	1187	7.782,89
23	Fabbricazione Di Altri Prodotti Della Lavorazione Di Minerali Non Metalliferi	321	4143,65	73	4070,27	394	8.213,92
24	Metallurgia	431	9380,15	96	12927,95	527	22.308,10
25	Fabbricazione Di Prodotti In Metallo (Esclusi Macchinari E Attrezzi)	520	2840,81	76	604,92	596	3.445,73
26	Fabbricazione Di Computer E Prodotti Di Elettronica E Ottica; Apparecchi Elettromedicali, Apparecchi Di Misurazione E Di Orologi	26	1019,40	1	5,38	27	1.024,77
27	Fabbricazione Di Apparecchiature Elettriche Ed Apparecchiature Per Uso Domestico Non Elettriche	56	738,02	5	190,80	61	928,82
28	Fabbricazione Di Macchinari Ed Apparecchiature Nca	54	634,10	2	2,90	56	637,00
29	Fabbricazione Di Autoveicoli, Rimorchi E Semirimorchi	106	989,81	1	1,47	107	991,29
30	Fabbricazione Di Altri Mezzi Di Trasporto	11	93,53	0	0,00	11	93,53
31	Fabbricazione Di Mobili	6	38,80	1	1,52	7	40,31
32	Altre Industrie Manifatturiere	14	32,75	0	0,00	14	32,75
38	Attività Di Raccolta, Trattamento E Smaltimento Dei Rifiuti; Recupero Dei Materiali	99	478,00	21	388,48	120	866,48
TOTALE		4.443	51.684,50	810	30.161,72	5.253	81.846,23

**Tabella 8:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per codice ATECO

Si nota come i settori con i maggiori consumi complessivi appartengano principalmente all'industria metallurgica (codice 24), con un consumo complessivo che supera i 22.300 GWh, seguita dalla fabbricazione di prodotti chimici (codice 20), con oltre 10.500 GWh, e dalla fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice 23), che si attesta intorno agli 8.200 GWh, sebbene le imprese appartenenti a tali settori rappresentino solo il 23,3% del totale (a significare la maggiore energivoreità di tali realtà industriali).

Anche il settore delle industrie alimentari (codice 10) registra consumi significativi, con un consumo totale di circa 8.200 GWh, e conta altresì un numero elevato di imprese (881). Viceversa, nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (codice 22) si osserva la più alta concentrazione di imprese partecipanti al meccanismo agevolativo (1.187), con consumi complessivi di circa 7.800 GWh.

In generale, si osserva una significativa variabilità sia nel numero di imprese coinvolte che nei consumi energetici tra i diversi settori, evidenziando la diversità delle esigenze energetiche e il ruolo specifico che ciascun comparto riveste nell'ambito delle agevolazioni per i costi energetici.

#### **4.3 La classificazione per classe dimensionale delle imprese energivore per l'anno 2024**

Con riferimento alla dimensione di impresa, di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005<sup>16</sup>, la maggior parte delle imprese energivore è costituita da imprese di media o grande dimensione, come evidente nella tavola seguente relativa alle imprese beneficiarie per l'annualità 2024 con classe di agevolazione diversa da zero.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025						
DIMENSIONE D'IMPRESA	Classe ASOSX		Classe VALRX		TOTALI	
	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)	N. imprese	Consumo complessivo di energia elettrica (GWh)
Micro impresa	24	40	19	31	43	70,73
Piccola impresa	977	2.002	242	734	1.219	2.735,55
Media impresa	1.960	9.070	261	2.075	2.221	11.145,48
Grande impresa	1.482	40.573	288	27.322	1.770	67.894,47
<b>TOTALE</b>	<b>4.443</b>	<b>51.684,50</b>	<b>810</b>	<b>30.161,72</b>	<b>5.253</b>	<b>81.846,23</b>


**Tabella 9:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per classe dimensionale

L'analisi dei dati relativi alla dimensione delle imprese beneficiarie delle agevolazioni per l'anno 2024 evidenzia una netta predominanza delle grandi imprese, sia per numero di soggetti coinvolti che, soprattutto, per consumi energetici.


<sup>16</sup> Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

Con 1.770 imprese complessivamente agevolate, le grandi imprese rappresentano circa un terzo del totale, ma concentrano quasi l'83% del consumo complessivo di energia elettrica (circa 67.900 GWh su circa 81.800 GWh totali). Questo dato conferma la rilevanza strategica di queste realtà produttive ad alta intensità energetica.

Seguono le medie imprese, che con 2.221 unità rappresentano la fascia numericamente più consistente. Il loro consumo, pari a circa 11.145 GWh, è comunque molto inferiore rispetto a quello delle grandi imprese, a riprova della differente scala produttiva. Anche le piccole imprese hanno una presenza significativa, con 1.219 unità e un consumo di oltre 2.700 GWh. Al contrario, le micro imprese risultano marginali sia per numerosità che per volumi energetici, con soli 43 soggetti e un consumo totale inferiore a 71 GWh.



**Figura 5:** Imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per dimensione d'impresa



**Figura 6:** Consumi delle imprese istanti per l'anno 2024 con classe di agevolazione assegnata distinte per dimensione d'impresa

Questi dati confermano che il peso delle agevolazioni è fortemente sbilanciato verso le realtà di dimensioni maggiori, in linea con la struttura industriale dei settori energivori e con le finalità della misura, che punta a garantire la competitività delle imprese ad alta intensità energetica esposte al rischio di rilocalizzazione.

#### **4.4 Imprese di recente costituzione**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e s.m.i., sono considerate imprese di recente costituzione quelle costituite almeno nell'anno n-1 rispetto all'anno di competenza n, incluse le imprese costituite negli anni precedenti, ma il cui avvio dell'attività produttiva e il relativo consumo di energia elettrica risultino differiti proprio all'anno n-1.

Tali imprese, per poter accedere alle agevolazioni previste per l'annualità di competenza n, sono ammesse alla procedura di iscrizione all'elenco energivori attraverso il portale della CSEA, purché completino l'iter entro il 31 dicembre dell'anno n-1. In deroga alla verifica basata sui consumi dell'annualità n-2, il rispetto della soglia minima di 1 GWh di consumo annuo di energia elettrica, prevista dall'articolo 3, comma 1, del D.L., viene accertato sulla base dei consumi effettivi registrati nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della dichiarazione, qualora tale periodo sia integralmente antecedente alla stessa. Questa disposizione consente di non penalizzare le imprese neocostituite che, pur non potendo esibire dati storici, dimostrino una significativa intensità energetica nel primo periodo di attività.

Nella tabella seguente sono riportate le imprese di recente costituzione che hanno beneficiato delle agevolazioni nell'anno 2024.

Elenco energivori 2024 al 18 maggio 2025				
Tipo Elenco	Classe VALRx	Classe ASOSx	Classe provvisoria 0	Numero totale Imprese
Definitivo	1	9	0	10
Provvisorio	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**Tabella 10:** Imprese di recente costituzione per l'anno di competenza 2024

## CAPITOLO 5 - LE PARTITE ECONOMICHE 2024

Sulla base dei dati di prelievo a consuntivo per l'anno di competenza 2024, la CSEA ha provveduto a calcolare l'importo complessivo dell'agevolazione percepita da 5.147 imprese su 5.325 imprese istanti. Con riferimento alle restanti 178 imprese si precisa che:

- 25 di esse hanno richiesto l'esclusione dall'elenco (scartate);
- 13 sono decadute per mancato pagamento dei costi di istruttoria della CSEA;
- 34 risultano in fase istruttoria con classe provvisoria “0”;
- per le rimanenti 106 imprese non si è potuto procedere alla quantificazione dell'agevolazione alle stesse spettante poiché in attesa del pagamento diretto del contributo minimo dovuto per il sostegno delle energie rinnovabili del versamento previsto a CSEA o poiché in attesa dei dati necessari alla quantificazione da parte dei distributori di riferimento.

Nella tabella seguente si riportano gli importi delle agevolazioni percepite distinte per classi di agevolazione per l'anno di competenza 2024 aggiornati a maggio 2025.

Classe di agevolazione	N. Imprese	Agevolazione percepita <sup>17</sup> (€)
Imprese in Classe VALR.x	774	902.591.347,99
Imprese in Classe ASOS.x	4.373	1.030.688.824,41
<b>TOTALE imprese VALR.x e ASOS.x con agevolazione calcolata</b>	<b>5.147</b>	<b>1.933.280.172,40</b>
Imprese VALR.x, ASOS.x o classe 0 con agevolazione in corso di calcolo	140	n.d

**Tabella 11:** Agevolazioni percepite distinte per classi di agevolazione per l'anno di competenza 2024

L'analisi dei dati relativi alle agevolazioni per l'anno di competenza 2024 evidenzia una netta prevalenza, sia in termini numerici che di valore economico, delle imprese appartenenti alla classe ASOSX, che rappresentano circa l'85% delle imprese beneficiarie e assorbono oltre 1 miliardo di euro in agevolazioni.

Tuttavia, anche la classe VALRX, pur numericamente più contenuta, mostra un'incidenza economica significativa, con un'agevolazione media per impresa più elevata rispetto alla media generale.

<sup>17</sup> L'agevolazione percepita comprende lo sconto sull'elemento A3\*SOS, il mancato pagamento dell'elemento AESOS e il mancato riconoscimento degli sconti ex D.L 91/14 A91/14SOS (elemento negativo), come da articolazione della componente tariffaria ASOS di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com e s.m.i.



\*192430157950\*